

## Allegato 2

### Disposizioni preliminari

#### Art. 1 - *Fonti di disciplina*

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo sono disciplinati, oltre che dalle norme dell'ordinamento universitario:

- (a) dal presente Statuto;
- (b) dal Regolamento generale;
- (c) dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza, e la contabilità;
- (d) dai regolamenti in materia di svolgimento delle attività dei docenti e del personale tecnico-amministrativo;
- (e) dal Regolamento didattico;
- (f) dal Regolamento delle scuole di dottorato;
- (g) dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
- (h) dai regolamenti interni dei diversi organi collegiali, delle Scuole, e dei Dipartimenti;
- (i) da ogni altro regolamento previsto dalla legge, dal Regolamento generale, o dal presente Statuto.

2. I regolamenti di cui al comma precedente non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto.

#### Art. 2 - *Revisione statutaria*

1. Il Senato accademico adotta le modifiche statutarie con due successive deliberazioni, assunte a maggioranza dei tre quinti dei componenti, ad intervallo non inferiore a trenta giorni.

#### Art. 3 - *Potestà regolamentare*

1. Il Regolamento generale è approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato accademico.

2. Il Regolamento didattico e il Regolamento delle scuole di dottorato sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza, e la contabilità è approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I regolamenti degli organi collegiali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti.

5. I regolamenti delle Scuole e dei Dipartimenti sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

6. I regolamenti in materia di svolgimento delle attività dei docenti e del personale tecnico-amministrativo sono adottati dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico.

7. Ogni altro regolamento è adottato con il procedimento per esso previsto dal Regolamento generale.

8. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

#### *Art. 4 - Definizioni*

1. Nel testo del presente statuto il vocabolo "docente" designa indistintamente i professori ordinari, straordinari, associati, e i ricercatori, nonché gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.

2. La locuzione "corsi di studio" designa i corsi per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, i corsi di dottorato e di specializzazione.

### **Titolo I Organi di governo**

#### *Art. 5 - Organi di governo dell'Ateneo*

1. Sono organi di governo dell'Ateneo:

- (a) il Rettore;
- (b) il Senato accademico;
- (c) il Consiglio di amministrazione.

### **Capo I Il Rettore**

#### *Art. 6 - Designazione e nomina del Rettore*

1. Il Rettore è designato mediante elezione ed è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca che recepisce l'esito dell'elezione.

#### *Art. 7 - Elettorato passivo*

1. Sono eleggibili alla carica di Rettore i professori ordinari e straordinari che abbiano optato per il tempo pieno.

#### *Art. 8 - Elettorato attivo*

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Rettore:

- (a) i docenti dell'Ateneo;
- (b) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, e nei Consigli delle Scuole e dei Dipartimenti;
- (c) i tecnici e amministrativi, ciascuno di essi con voto pesato al dieci per cento.

*Art. 9 – Durata del mandato del Rettore*

1. Il Rettore assume le funzioni il primo settembre successivo alla data dell'elezione. Dura in carica sei anni. Non è rieleggibile.
2. I compiti didattici del Rettore sono ridotti per la durata del mandato.

*Art. 10 – Mozione di sfiducia*

1. Una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore può essere presentata da almeno un terzo dei membri del Senato accademico, quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato.
2. La mozione di sfiducia è messa in discussione quale punto unico all'ordine del giorno nella prima adunanza successiva del Senato accademico. È votata a scrutinio segreto, e si intende approvata quando riceva il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
3. Quando la mozione di sfiducia sia stata approvata, il Rettore ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni. Il Rettore dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'elezione del nuovo Rettore.
4. Il Rettore sfiduciato è rieleggibile. Qualora rieletto, il suo mandato si conclude comunque trascorsi sei anni dalla prima elezione.
5. Qualora il Rettore sfiduciato sia rieletto, si procede a nuova elezione dei membri del Senato accademico.

*Art. 11 – Attribuzioni del Rettore*

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.
2. Dirige la politica generale dell'Ateneo e ne è responsabile.
3. Garantisce l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario, del presente Statuto, e dei Regolamenti di cui all'articolo 1. Vigila sul patrimonio, sulle strutture, sui servizi, e sulla corretta gestione, dell'Ateneo.
4. Emanando lo Statuto e i Regolamenti di cui all'articolo 1. Può rinviare ai Consigli delle Scuole e dei Dipartimenti le rispettive delibere regolamentari, previa eventuale consultazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
5. Convoca, presiede, e fissa l'ordine del giorno del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, e dà esecuzione alle loro deliberazioni.
6. Stipula le convenzioni e i contratti, ad eccezione di quelli di competenza delle singole strutture.
7. Verificata la legittimità dei procedimenti, provvede con suoi decreti alle assunzioni di docenti a tempo indeterminato e ai passaggi di ruolo dei docenti già in servizio.

8. Può convocare il corpo accademico e i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo nelle diverse strutture dell'Ateneo, per la discussione di problemi di interesse generale dell'Ateneo.

9. Esercita ogni altra attribuzione a lei o lui conferita dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente Statuto, e dai Regolamenti di cui all'articolo 1.

#### *Art. 12 - Provvedimenti rettorali d'urgenza*

1. Quando, in caso di necessità ed urgenza, il Rettore adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti in materie che rientrino nelle competenze del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva.

2. I provvedimenti non ratificati perdono effetto fin dall'inizio.

#### *Art. 13 - Prorettore vicario*

1. Il Rettore nomina con proprio decreto un Prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Il Prorettore vicario partecipa alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

3. Resta in carica per la durata del mandato del Rettore, salva la facoltà del Rettore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

#### *Art. 14 - Delegati del Rettore*

1. Il Rettore può conferire deleghe permanenti a docenti dell'Ateneo con la qualifica di prorettori. Può altresì conferire deleghe temporanee per l'esercizio di funzioni definite. Resta ferma la sua responsabilità per gli atti compiuti dai suoi delegati.

#### *Art. 15 - Il Consiglio del Rettore*

1. Il Rettore può costituire un suo Consiglio, composto dal Prorettore vicario, dai prorettori, e, ove occorra, da altri suoi delegati.

2. Il Consiglio coadiuva il Rettore nella attuazione della politica generale dell'Ateneo e nella esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo.

## **Capo II Il Senato accademico**

#### *Art. 16 - Composizione*

1. Il Senato accademico è composto da:	1. Il Senato accademico è composto da:
----------------------------------------	----------------------------------------

<p>(a) il Rettore;  (b) i Presidi delle Scuole;  (c) un docente per ciascuna Scuola eletto dal corpo accademico della Scuola stessa nel suo seno;  (d) cinque docenti eletti dall'intero corpo accademico;</p>	<p>(a) il Rettore;  (b) i Presidi delle Scuole;  (c) due docenti per ciascuna Scuola eletti dal corpo accademico della Scuola stessa nel suo seno;</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(d/e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;  
(e/f) tre rappresentanti degli studenti.

2. Le componenti elettive di cui al primo comma si rinnovano ogni tre anni.

3. Partecipano alle sedute del Senato, senza diritto di voto, i delegati del Rettore per le sedi didattiche distaccate.

4. Partecipa alle adunanze del Senato accademico il Prorettore vicario senza diritto di voto.

5. Partecipa altresì alle adunanze del Senato accademico il Direttore generale dell'Ateneo con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

#### *Art. 17 - Funzionamento*

1. Il Senato accademico si riunisce di regola una volta al mese.

2. È convocato in via straordinaria in caso di necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.

3. Il Rettore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti indicati con richiesta motivata da almeno un quarto dei componenti.

4. Le deliberazioni del Senato accademico sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei componenti.

5. Quando non sia diversamente disposto dal presente Statuto, il Senato accademico delibera con voto palese. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti. In caso di parità il voto del Rettore prevale.

6. I verbali del Senato accademico sono pubblici.

7. Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, il funzionamento del Senato accademico è disciplinato dal suo Regolamento interno.

#### *Art. 18 - Attribuzioni*

1. Il Senato accademico elabora e propone al Consiglio di amministrazione le strategie di sviluppo dell'Ateneo.

2. Esaminate, valutate, ed eventualmente emendate le proposte delle Scuole, e tenuto conto del rapporto annuale del Nucleo di valutazione, formula e trasmette al Consiglio di amministrazione indicazioni relative agli obiettivi didattici e di ricerca da raggiungere,

nonché proposte per la stesura del bilancio di previsione indicando dettagliatamente le iniziative che si intende realizzare.

3. Esercita funzioni di coordinamento e controllo sulle attività scientifiche e didattiche delle strutture dell'Ateneo. Elabora criteri di valutazione dell'attività delle Scuole.

4. Sentite le Scuole, formula proposte al Consiglio di amministrazione in ordine alla determinazione e alla allocazione delle contribuzioni studentesche.

5. Esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine alla creazione di centri di servizi di interesse dell'intero Ateneo.

6. Esercita ogni altra attribuzione ad esso conferita dal presente Statuto.

7. Può rivolgere proposte e richiedere pareri al Consiglio di amministrazione.

### **Capo III** **Il Consiglio di amministrazione**

#### *Art. 19 - Composizione*

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

(a) il Rettore;

(b) quattro rappresentanti dei docenti, eletti dall'intero corpo accademico:

(d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

(e) due rappresentanti degli studenti;

(f) quattro persone di comprovata esperienza professionale in materia di amministrazione e gestione, che non siano dipendenti dell'Ateneo né lo siano stati nel quinquennio precedente, designate dal Rettore e approvate individualmente dal Senato accademico.

2. Alle sedute del Consiglio di amministrazione prende parte il Prorettore vicario senza diritto di voto.

3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione prende parte altresì il Direttore generale con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

#### *Art. 20 - Durata*

1. I componenti elettivi del Consiglio di amministrazione sono rinnovati ogni tre anni. Quelli di nomina rettorale decadono col rettore.

#### *Art. 21 - Funzionamento*

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese.

2. È convocato in via straordinaria in caso di necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.

3. Il Rettore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti indicati con richiesta motivata da almeno un quarto dei componenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei componenti.

5. Quando non sia diversamente disposto dal presente Statuto, il Consiglio di amministrazione delibera con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Rettore.

6. I verbali del Consiglio di amministrazione sono pubblici.

7. Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio di amministrazione è disciplinato dal suo Regolamento interno.

#### *Art. 22 - Attribuzioni*

1. Il Consiglio di amministrazione determina le strategie di sviluppo dell'Ateneo anche alla luce delle proposte del Senato accademico.

2. Definisce ogni anno, su proposta del Rettore e acquisite le linee programmatiche indicate dal Senato Accademico, le linee generali del bilancio di previsione dell'anno successivo, e ne dà tempestiva comunicazione alle strutture dell'Ateneo.

3. Approva a maggioranza dei componenti, su proposta del Rettore e tenuto conto degli obiettivi didattici e di ricerca indicati dal Senato accademico, il bilancio annuale di previsione e il piano triennale di attività e sviluppo dell'Ateneo. Approva il conto consuntivo annuale.

4. Designa, su proposta del Rettore, il Direttore generale.

5. Approva, su proposta del Rettore, il contratto integrativo del personale tecnico-amministrativo. Assume le determinazioni in ordine alla assunzione e alla progressione di carriera del personale tecnico-amministrativo nei limiti delle previsioni di bilancio.

6. Determina, acquisite le proposte programmatiche del Senato accademico e tenuto conto delle linee generali del bilancio di previsione a suo tempo formulate e dei rapporti del Nucleo di valutazione, la allocazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo rispettivamente alla amministrazione centrale, alle Scuole, alle biblioteche, e ai Dipartimenti. Sono assegnate direttamente ai Dipartimenti le risorse destinate al reclutamento del personale docente.

7. Determina, sentito il Senato accademico, la attribuzione delle risorse di personale tecnico-amministrativo all'amministrazione centrale e alle diverse strutture dell'Ateneo.

8. Determina annualmente l'ammontare e l'allocazione alle Scuole delle contribuzioni studentesche, tenuto conto delle proposte del Senato accademico.

9. Delibera, sentito il Senato accademico, la creazione di centri di servizi di interesse dell'intero Ateneo.

10. Approva i contratti e le convenzioni che comportino l'assunzione di oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo.

11. Esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio dell'Ateneo.

12. Cura i rapporti con il Servizio sanitario nazionale ai fini della gestione dell'attività assistenziale e clinica che si svolge in sedi universitarie.

13. Può rivolgere proposte e richiedere pareri al Senato accademico.

#### *Art. 23 - Criteri di distribuzione delle risorse*

1. Le risorse finanziarie e di personale sono distribuite tra le strutture in funzione delle attività e dei programmi gestionali, didattici, e scientifici delle strutture stesse, alla luce di esigenze oggettive documentate e sulla base di indicatori appropriati e condivisi a livello nazionale e internazionale, tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi indicati nei piani di sviluppo.

## **Titolo II Altri organi centrali**

### **Capo I**

#### **Il nucleo di valutazione e il Direttore generale**

#### *Art. 24 - Il nucleo di valutazione.*

1. Il Nucleo di valutazione è composto da sei persone aventi competenze in materia di gestione e valutazione di strutture educative e scientifiche, una sola delle quali può essere, o essere stata nei precedenti cinque anni, docente dell'Ateneo.

2. I componenti sono designati dal Rettore e approvati individualmente dal Senato accademico con voto palese. Il Presidente è nominato dal Rettore tra i componenti che non sono né sono stati docenti dell'Ateneo. Partecipa alle sedute, senza diritto di voto, un prorettore o un delegato del Rettore.

3. Il Presidente che convoca le adunanze e coordina l'attività del Nucleo. In caso di parità, il suo voto prevale

4. Il Nucleo valuta le attività dell'Ateneo ed esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle norme vigenti, ivi inclusi il presente Statuto e i regolamenti di Ateneo.

5. Nella valutazione delle attività didattiche e scientifiche, il Nucleo si avvale di esperti esterni specialisti delle diverse discipline. Si avvale altresì dei documenti di auto-valutazione elaborati dai Dipartimenti e delle osservazioni formulate la riguardo dalle Scuole e dal Consiglio degli studenti.

6. Il Nucleo trasmette annualmente, non oltre il mese di novembre, un rapporto al Rettore, al Senato accademico, e al Consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza. A tale rapporto sono allegate le valutazioni di cui al comma precedente.

7. Le strutture interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta, il riesame dei rapporti di valutazione.

8. I componenti del Nucleo durano in carica non oltre tre anni, e possono essere confermati una sola volta. Ogni anno sono nominati o confermati due componenti.

9. Il Nucleo dispone di strutture operative e di finanziamenti atti a consentire ad esso il corretto svolgimento delle funzioni in piena autonomia.

#### *Art. 25 - Il Direttore generale*

1. Il Direttore generale è designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, tra persone, anche interne all'Ateneo, di elevata qualificazione ed esperienza nel campo della organizzazione e della gestione di istituti universitari.

2. Dirige e organizza gli uffici e i servizi centrali dell'Ateneo. Indirizza e controlla l'attività degli altri dirigenti. Esercita ogni altra funzione a lei o lui conferita dalle norme vigenti.

3. Nel secondo triennio del suo mandato, il Rettore non può sottoscrivere con il Direttore generale un contratto di durata superiore a quella minima determinata dalla legge.

## **Capo II Organi consultivi**

#### *Art. 26 - Il Consiglio degli studenti*

1. Il Consiglio degli studenti è composto da quaranta studenti in rappresentanza di tutte le Scuole.

2. Formula proposte ed esprime pareri per migliorare la qualità dell'attività didattica e dei servizi agli studenti.

3. Predisponde annualmente una relazione e la trasmette agli organi di governo dell'Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

#### *Art. 27 - La Consulta di Ateneo*

1. La Consulta di Ateneo è presieduta dal Rettore ed è composta da: il Presidente della Regione Liguria, il Sindaco di Genova, i

Presidenti delle Province liguri, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Camera di commercio di Genova e dell'Unioncamere della Liguria, e delle organizzazioni sindacali, fino a quattro rappresentanti di imprese che concorrano in modo significativo alle spese di funzionamento dell'Ateneo con fondi non finalizzati di specifiche attività, nonché un rappresentante per ciascuno degli enti o società che sostengono finanziariamente le sedi didattiche decentrate. Il Presidente della Regione Liguria, il Sindaco di Genova, e i Presidenti delle Province liguri possono farsi sostituire da loro delegati. Alle sedute della Consulta prendono parte i coordinatori delle consulte di scuola, ove istituite.

2. La Consulta formula proposte e promuove iniziative per migliorare e potenziare l'attività dell'Ateneo e le interazioni fra Ateneo e territorio, favorire l'occupazione di qualità, e rendere più efficaci i servizi agli studenti.

### **Titolo III** **Strutture dell'Ateneo**

#### *Art. 28 – Strutture fondamentali*

1. L'Ateneo si articola in Scuole e Dipartimenti.
2. Ciascuna Scuola rispecchia una delle grandi aree culturali dell'Ateneo. È costituita da una pluralità di Dipartimenti. Nessuna Scuola può contare meno di duecento docenti.
3. Ciascun Dipartimento è costituito, dai docenti appartenenti ad una medesima area scientifico-disciplinare ovvero a settori culturalmente omogenei. Nessun Dipartimento, di regola, può contare meno di cinquanta docenti per oltre due anni consecutivi.

#### *Art. 29 – Costituzione delle Scuole e dei Dipartimenti*

1. Le Scuole e i Dipartimenti sono costituiti, modificati nella loro composizione, e soppressi con decreto del Rettore, su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Nell'atto di costituzione o di modifica di ciascun Dipartimento è indicato l'elenco dei settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento è autorizzato a proporre l'avvio di procedure di valutazione comparativa.
3. Di regola, ciascun settore scientifico-disciplinare è attribuito ad un solo Dipartimento. Eccezionalmente, uno stesso settore può essere attribuito a più Dipartimenti quando ciò sia giustificato da comprovate esigenze della ricerca scientifica.

4. Per i settori scientifico-disciplinari attribuiti a più Dipartimenti, l'avvio di procedure di valutazione comparativa richiede il parere conforme di tutti Dipartimenti interessati. Qualora i pareri siano difformi, la deliberazione finale spetta alla Scuola quando si tratti di Dipartimenti appartenenti ad una medesima Scuola, al Senato quando si tratti di Dipartimenti appartenenti a più Scuole.

5. Con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere costituiti centri temporanei di ricerca afferenti a più Dipartimenti, anche appartenenti a Scuole diverse, dotati di autonomia amministrativa e finanziaria.

## **Capo I** **Le Scuole**

### *Art. 30 - Attribuzioni delle Scuole*

1. Le Scuole coordinano le attività didattiche e scientifiche dei Dipartimenti ad esse afferenti.

2. Ciascuna Scuola esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali, in materia didattica, scientifica, e di spesa, presentate dai Dipartimenti ad essa afferenti, e le sottopone agli organi di governo.

3. Ciascuna Scuola valuta le attività didattiche e scientifiche dei Dipartimenti nonché dei corsi di studio ad essa afferenti. Formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai Dipartimenti stessi.

4. Ciascuna Scuola, presa conoscenza delle risorse programmate dagli organi di governo per il reclutamento del personale docente, valuta le motivate proposte di copertura presentate dai Dipartimenti, le dispone in ordine di priorità, e le trasmette agli organi di governo.

5. Ciascuna Scuola è dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. È altresì dotata di autonomia amministrativa e finanziaria nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

6. Ciascuna Scuola, tenuto conto delle valutazioni di cui al comma 3, distribuisce annualmente tra i Dipartimenti e le biblioteche le risorse finanziarie ad essa destinate dal Consiglio di amministrazione, fatte salve le risorse finanziarie necessarie al funzionamento della Scuola stessa.

7. Ciascuna Scuola propone agli organi di governo dell'Ateneo la attivazione, la modificazione, e la disattivazione di corsi di studio, sentiti i Dipartimenti ad essa afferenti.

8. Ciascuna scuola coordina i corsi di studio che coinvolgano più Dipartimenti ad essa afferenti, e determina i relativi ordinamenti didattici, sentiti i Dipartimenti interessati.

9. Ciascuna Scuola definisce i compiti didattici dei docenti, su proposta dei Dipartimenti di appartenenza e sentiti i docenti stessi, controllando la congruità degli affidamenti e avendo cura che il carico didattico complessivo dei docenti sia equamente ripartito.

10. Ciascuna Scuola sovrintende gli spazi destinati alla didattica di sua pertinenza. Nel contesto del Sistema bibliotecario di Ateneo, sovrintende altresì alle strutture bibliotecarie di sua pertinenza, definendone le articolazioni e le modalità di gestione nel proprio regolamento.

11. Ciascuna Scuola dispone del personale tecnico-amministrativo ad essa attribuito.

12. Ciascuna Scuola, di concerto con i servizi centrali di Ateneo, sovrintende al patrimonio edilizio ad essa attribuito definendone le modalità di gestione nel proprio regolamento.

#### *Art. 31 - Organizzazione delle Scuole*

1. Sono organi delle Scuole:

- (a) il Preside,
- (b) il Consiglio.

2. In ciascuna Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, ai sensi del Regolamento generale di Ateneo.

3. Ciascuna Scuola può, secondo le proprie esigenze, istituire una sua consulta a norma del proprio regolamento. I membri della consulta di scuola sono nominati con decreto rettorale. La consulta di scuola esercita le funzioni di cui all'art. 27, comma 2, in relazione all'area culturale di competenza.

#### *Art. 32 - Il Preside della Scuola*

1. Il Preside è eletto dai Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno.

2. Dura in carica cinque anni. Non è immediatamente rieleggibile.

3. Il Preside rappresenta la Scuola, presiede il Consiglio e ne predispone l'ordine del giorno. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della Scuola.

4. Ai Presidi delle Scuole si intendono attribuite le funzioni eventualmente conferite dalla legge ai Presidi di Facoltà. Tali funzioni possono essere delegate ai Direttori di Dipartimento nei casi previsti dal regolamento della Scuola.

#### *Art. 33 - Il Vicepreside*

1. Il Preside designa un Vicepreside tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno.

2. Il Vicepreside sostituisce il Preside in caso di assenza o impedimento.

3. Resta in carica per la durata del mandato del Preside, salva la facoltà del Preside stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

*Art. 34 – Il Consiglio della Scuola: composizione e attribuzioni*

1. Il Consiglio della Scuola è composto dal Preside, dal Vicepreside, dai Direttori dei Dipartimenti, da uno o più docenti di ciascuno dei Dipartimenti appartenenti alla Scuola, secondo il regolamento della Scuola stessa, dal segretario amministrativo, nonché da una rappresentanza degli studenti, ivi inclusi i dottorandi e gli specializzandi, del personale tecnico-amministrativo, e da un rappresentante della sua struttura bibliotecaria.

2. Il Consiglio esercita le attribuzioni conferite alla Scuola.

## **Capo II I Dipartimenti**

*Art. 35 – Attribuzioni*

1. I Dipartimenti sono responsabili dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, spettano ai Dipartimenti i compiti e le funzioni che la legislazione vigente attribuisce alle Facoltà ed ai preesistenti Dipartimenti.

2. I Dipartimenti hanno autonomia scientifica, didattica, regolamentare, e organizzativa. Hanno altresì autonomia amministrativa, finanziaria, e di bilancio nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Ciascun Dipartimento elabora annualmente propri documenti di autovalutazione.

4. Ciascun Dipartimento elabora annualmente e sottopone alla valutazione della Scuola cui appartiene le sue linee programmatiche in materia didattica, scientifica, e di spesa, ivi incluse le proposte in materia di reclutamento. I piani annuali sono accompagnati dal rapporto annuale di autovalutazione della didattica e della ricerca.

5. In particolare, è di competenza di ciascun Dipartimento, nei settori scientifico-disciplinari ad esso attribuiti e nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, l'attivazione di procedure di valutazione comparativa e la chiamata di docenti anche per trasferimento, come pure l'attivazione di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato.

6. Sono di competenza del Dipartimento l'attivazione, la disattivazione, e il coordinamento delle strutture di ricerca di sua

pertinenza. È altresì di competenza del Dipartimento la distribuzione al suo interno delle risorse destinate alla ricerca.

7. Ciascun Dipartimento può costituire al suo interno sezioni distinte, centri di ricerca, e laboratori di ricerca, secondo necessità. Le articolazioni interne dei Dipartimenti possono essere dotate di autonomia funzionale.

8. Ogni Dipartimento dispone delle risorse, finanziarie, edilizie, e di personale ad esso destinate.

#### *Art. 36 - Organizzazione dei Dipartimenti*

1. Sono organi dei Dipartimenti:

- (a) il Direttore,
- (b) il Consiglio,
- (c) la Giunta.

#### *Art. 37 - Il Direttore del Dipartimento*

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento nel suo seno tra i professori di ruolo a tempo pieno.

2. Dura in carica quattro anni. Non è eleggibile per oltre due mandati consecutivi.

3. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, ne predispone l'ordine del giorno, e dà esecuzione alle loro deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività del Dipartimento.

#### *Art. 38 - Il Vicedirettore*

1. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno.

2. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento.

3. Resta in carica per la durata del mandato del Direttore, salva la facoltà del Direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

#### *Art. 39 - La Giunta del Dipartimento*

1. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, da un numero di docenti compresi tra sei e dodici, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Dipartimento. I docenti sono eletti dal Consiglio nel suo seno secondo le modalità di cui all'articolo 63.

2. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dal regolamento di Dipartimento. In nessun caso possono essere attribuite alla Giunta le deliberazioni di cui all'art. 35, commi 5 e 6.

#### *Art. 40 - Il Consiglio del Dipartimento: composizione*

1. Il Consiglio del Dipartimento è composto dai docenti di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato, dal segretario amministrativo, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza degli studenti, ivi inclusi i dottorandi e gli specializzandi, e da eventuali altre rappresentanze determinate dal regolamento del Dipartimento.

*Art. 41 - Il Consiglio del Dipartimento: attribuzioni*

1. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, fatte salve le attribuzioni del Direttore e della Giunta.

2. Alle deliberazioni concernenti la chiamata di professori ordinari e straordinari partecipano i soli professori ordinari. Alle deliberazioni concernenti la chiamata di professori associati partecipano i soli professori ordinari, straordinari, ed associati.

*Art. 42 - Afferenza dei docenti ai Dipartimenti*

1. Ogni docente afferisce al Dipartimento che include il settore scientifico-disciplinare cui appartiene, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3.

2. Fermo restando quando disposto dall'articolo 29, comma 3, ogni docente può chiedere di afferire ad un Dipartimento che non comprenda il settore scientifico-disciplinare cui appartiene. La richiesta, adeguatamente motivata, è inoltrata al Rettore corredata dai pareri dei Dipartimenti e delle Scuole interessate. Il Rettore provvede con suo decreto sentito il Senato accademico.

3. Ogni docente presta attività didattica in uno o più corsi di studio dell'Ateneo. Il Senato Accademico può deliberare una riduzione del carico didattico dei docenti cui siano affidati compiti amministrativi o di ricerca particolarmente gravosi

4. L'attività di ricerca dei docenti, ovunque svolta, è riferita, a fini di valutazione, ai Dipartimenti di appartenenza.

### **Capo III Corsi di studio**

*Art. 43 - Istituzione di nuovi corsi di studio*

1. L'istituzione di nuovi corsi di studio e le modifiche a corsi di studio esistenti è deliberata dal Senato accademico, su proposta di una o più Scuole congiuntamente. Tali proposte sono corredate dall'ordinamento didattico del corso in questione.

2. Per i corsi di studio ai quali collaborino più Scuole, la Scuola cui compete il coordinamento è individuata con delibera del Senato Accademico.

3. Il regolamento di ciascun corso di studio è deliberato dalla Scuola o dalle Scuole interessate, su proposta dei Dipartimenti coinvolti.

*Art. 44 – Attivazione e disattivazione di corsi di studio*

1. L'attivazione di corsi di studio è deliberata Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, sentiti il Nucleo di valutazione e la Consulta di Ateneo.

2. La disattivazione di corsi di studio è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, nonché il Nucleo di valutazione e la Consulta di Ateneo.

*Art. 45 – Organi del corso di studio*

1. Il consiglio del corso di studio è composto da tutti i docenti che prestano attività didattica nel corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti. I consigli di corsi riferibili ad una stessa Scuola o ad uno stesso Dipartimento possono essere unificati in un unico consiglio.

2. Le sedute del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. I docenti a contratto concorrono alla determinazione del numero legale solo se presenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente scelto tra i professori di ruolo. Il presidente convoca il consiglio almeno una volta l'anno per riferire sull'andamento del corso di studio.

4. Il presidente resta in carica tre anni e non è rieleggibile per oltre due mandati consecutivi.

5. Il presidente può nominare, in seno al consiglio, una commissione didattica composta da non più di dieci persone. La commissione definisce le modalità di funzionamento del corso e coordina i contenuti delle attività formative. In assenza di detta commissione tali funzioni sono svolte dal consiglio.

## **Capo IV**

### **Scuole di dottorato e Istituto di studi superiori**

*Art. 46 – Scuole e corsi di dottorato*

1. Ogni Scuola può istituire una o più scuole di dottorato anche in collaborazione con altre Scuole e altri Atenei.

2. Ogni scuola di dottorato può attivare uno o più corsi di dottorato. Nessun corso può avere di studenti inferiore a quello determinato dal regolamento delle scuole di dottorato.

#### *Art. 47 – Istituto di studi superiori*

1. L'Ateneo istituisce un Istituto di Studi Superiori, con l'obiettivo di promuovere ed organizzare percorsi di alta formazione anche a carattere interdisciplinare e internazionale, per la valorizzazione delle più significative eccellenze didattiche e scientifiche presenti nell'Ateneo, e per consentire agli studenti più meritevoli e capaci, selezionati per concorso, di intraprendere specifici percorsi di apprendimento superiore pre- e post-laurea, integrativi e paralleli rispetto ai corsi universitari ordinari. L'Istituto potrà altresì realizzare un sistema integrato di alta formazione e ricerca scientifica attraverso specifiche strutture attivate a tal fine.

2. L'Istituto si articola in indirizzi. Ciascun indirizzo corrisponde ad una linea o ad un ambito di ricerca, precisamente definiti nelle basi scientifico-culturali e negli obiettivi. Ciascun indirizzo gode di ampia autonomia. Un indirizzo può essere attivato solo in presenza di un numero di docenti sufficiente a coprire il relativo curriculum formativo.

3. I docenti che operano nell'Istituto conservano l'afferenza ai rispettivi Dipartimenti.

3. L'Istituto gode di autonomia amministrativa e finanziaria.

4. Le modalità per di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, ivi inclusi i compiti e le attribuzioni degli Organi, sono disciplinate da autonomi regolamenti di organizzazione e didattico dell'Istituto, nonché dal Regolamento didattico e dal Regolamento generale di Ateneo.

### **Capo V Biblioteche**

#### *Art. 48 – Sistema bibliotecario di Ateneo*

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dall'insieme delle biblioteche delle Scuole e da un centro di servizi denominato Centro di coordinamento del sistema bibliotecario.

2. Il sistema bibliotecario di Ateneo garantisce, nel rispetto dell'autonomia culturale e organizzativa delle singole biblioteche, la gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie, e strumentali per l'erogazione dei servizi bibliotecari, l'acquisizione, la conservazione, e la fruizione delle risorse informative a sostegno delle attività scientifiche e didattiche.

3. Il Centro di coordinamento costituisce centro autonomo di spesa.

#### *Art. 49 – Consiglio del Centro di coordinamento*

1. Il Centro di coordinamento è diretto da un Consiglio, di cui sono membri: i presidenti e i direttori delle biblioteche delle Scuole, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo. Partecipano alle sedute del Consiglio un rappresentante del Consiglio di Amministrazione e un rappresentante del Senato accademico senza diritto di voto.

2. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, scelto tra i presidenti delle biblioteche, nel rispetto del criterio della rotazione.

3. Il mandato del presidente dura tre anni, ed è rinnovabile una sola volta.

4. Il presidente rappresenta l'Ateneo nei consorzi nazionali per l'acquisto di materiale librario e per lo sviluppo e l'acquisizione delle risorse elettroniche. Avvia intese con altre organizzazioni interessate a sviluppare politiche nel settore bibliotecario.

5. Il direttore del Centro di coordinamento è scelto tra il personale di area bibliotecaria di elevata professionalità. Il direttore organizza le attività del sistema bibliotecario di Ateneo e ne gestisce i servizi. È responsabile della gestione amministrativo-contabile del sistema bibliotecario di Ateneo, nonché della gestione del personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

#### *Art. 50 - Funzioni del Centro di coordinamento*

1. Ferma restando l'autonomia culturale, organizzativa e gestionale delle biblioteche delle Scuole, il Centro di coordinamento:

(a) ne coordina l'attività;

(b) determina le linee di sviluppo del sistema bibliotecario di Ateneo, nonché gli obiettivi e i criteri generali di organizzazione e di sviluppo dei servizi bibliotecari;

(c) fornisce ai docenti e agli studenti dell'Ateneo le risorse elettroniche, quali banche dati e periodici on line, di comune interesse delle diverse Scuole, necessarie per la didattica e la ricerca, al fine di accrescere e potenziare la biblioteca digitale dell'Ateneo;

(d) persegue lo studio, la sperimentazione, e l'applicazione di tecnologie avanzate per la realizzazione e il mantenimento di sistemi bibliografici e documentali di Ateneo, aderenti a standard internazionali;

(e) promuove e organizza la formazione e l'aggiornamento degli addetti ai servizi bibliotecari;

(f) cura la gestione biblioteconomica del software di catalogazione e del portale di Ateneo;

(g) cura la gestione centralizzata degli acquisti di banche dati e periodici elettronici;

(h) stipula convenzioni con altri atenei;

(i) propone agli organi di governo dell'Ateneo la distribuzione del personale delle biblioteche in relazione alle loro finalità ed esigenze, tenuto conto delle richieste delle Scuole;

(l) cura l'aggiornamento dell'organizzazione delle biblioteche;

(m) cura la formazione e l'aggiornamento del personale delle biblioteche.

2. Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro di coordinamento si avvale del finanziamento erogato dall'Ateneo, nonché delle risorse eventualmente erogate dalle biblioteche delle Scuole.

*Art. 51 – Biblioteche delle Scuole: funzioni e forme di finanziamento*

1. Ciascuna Scuola è dotata di una biblioteca, eventualmente dislocata in più sedi.

2. Ogni biblioteca può essere organizzata in sezioni distaccate, secondo quanto previsto dal regolamento della Scuola

3. Le biblioteche delle Scuole sono centri autonomi di spesa che dispongono di un proprio bilancio e del personale necessario al proprio funzionamento.

4. Le biblioteche delle Scuole sono finanziate con fondi di funzionamento ordinario erogati dall'Ateneo, anche in ragione della effettiva utilizzazione delle risorse elettroniche da parte degli utenti delle diverse aree scientifiche, e da una quota di contributi studenteschi

*Art. 52 – Biblioteche delle Scuole: organizzazione*

1. Ogni biblioteca è governata da un direttore sotto la guida di un comitato scientifico eletto dai docenti della scuola. Il direttore è scelto tra il personale dell'area delle biblioteche di elevata professionalità ed è coadiuvato da personale bibliotecario e amministrativo.

2. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un presidente.

3. Il presidente del comitato scientifico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

## **Capo VI**

### **Sistema informatico e telematico di Ateneo**

*Art. 53 – Sistema informatico e telematico di Ateneo*

1. Al fine di garantire l'efficienza dei servizi necessari all'adempimento delle proprie finalità istituzionali e di consentire adeguati collegamenti con altre università e con enti di ricerca italiani e stranieri, l'Ateneo si dota di un sistema informatico e telematico.

2. L'Ateneo organizza il sistema informatico e telematico attraverso la creazione di una o più strutture operative, costituite con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

## **Titolo IV**

### **Disposizioni in materia elettorale**

*Art. 54 – Disposizione generale*

1. Chi, avendo ricoperto una carica, non sia immediatamente rieleggibile può essere rieletto alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata di un intero mandato.

*Art. 55 – Incompatibilità*

1. Le cariche di Rettore, Prorettore vicario, e componente del Nucleo di valutazione sono incompatibili con ogni altra carica accademica.

2. La carica di componente del Senato accademico è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione.

3. La carica di Preside è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento.

## **Capo I**

### **Elezione del Rettore**

*Art. 56 – Candidature*

1. I candidati depositano la candidatura, il programma, ed il curriculum nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni per consentire la pubblica discussione delle candidature in seno al corpo elettorale.

2. Le modalità di presentazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento generale.

#### *Art. 57 – Procedimento*

1. Nel quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica il Senato accademico indice tre tornate elettorali, a distanza di una settimana l'una dall'altra, per la designazione del nuovo Rettore.

2. Il Senato provvede altresì a costituire una commissione elettorale, composta da tre docenti di ruolo e a designarne il presidente nella persona di un professore ordinario.

3. Le modalità di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite nel Regolamento generale.

4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione, nella terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario, e, in caso di pari anzianità in ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Identico procedimento si applica in caso di cessazione anticipata del Rettore dalla carica. In caso di dimissioni del Rettore in carica, il Senato accademico indice nuove elezioni entro un mese dalla data delle dimissioni.

## **Capo II Elezione del Senato accademico**

#### *Art. 58 – Procedimento elettorale*

1. Le componenti rappresentative nel Senato accademico sono elette secondo le modalità definite dal Regolamento generale.

2. Il sistema per la elezione dei rappresentanti dei docenti deve comunque garantire la rappresentanza di tutte le fasce di docenza.

3. Gli eletti sono nominati con decreto rettorale.

## **Capo III Elezione del Consiglio di amministrazione**

#### *Art. 59 – Procedimento elettorale*

1. I rappresentanti dei docenti in Consiglio di amministrazione sono eletti dall'intero corpo accademico. Ciascun elettore dispone di un voto. Risultano eletti i quattro candidati appartenenti a Scuole diverse che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

2. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti secondo le modalità definite dal Regolamento generale.

3. Gli eletti sono nominati con decreto rettorale.

#### **Capo IV** **Elezione degli organi delle strutture**

##### *Art. 60 – Elezione del Preside della Scuola*

1. Nel terzo mese antecedente la scadenza del mandato del Preside in carica il decano dei professori ordinari della Scuola convoca il corpo elettorale della Scuola per l'elezione del nuovo Preside. Il decano provvede altresì a costituire il seggio elettorale composto da tre docenti di ruolo e da lui presieduto.

2. Hanno elettorato attivo i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i rappresentanti degli studenti, ivi inclusi i dottorandi gli specializzandi. I rappresentanti di cui sopra sono eletti secondo le modalità definite dal Regolamento generale.

3. Il Preside è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta, il decano, entro e non oltre i quattordici giorni successivi, provvede ad una nuova convocazione del corpo elettorale per uno scrutinio di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto più voti nella prima votazione.

4. Identico procedimento si applica in caso di cessazione anticipata del Preside dalla carica.

5. Il Preside eletto è nominato con decreto rettorale.

##### *Art. 61 – Elezione del Consiglio della Scuola*

1. Le componenti rappresentative nel Consiglio della Scuola sono elette secondo le modalità definite dal regolamento della Scuola stessa.

2. Il sistema per la elezione dei rappresentanti dei docenti deve comunque garantire la rappresentanza di tutte le fasce di docenza.

##### *Art. 62 – Elezione del Direttore del Dipartimento*

1. Nel secondo mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore in carica il decano dei professori ordinari del Dipartimento convoca il Consiglio per l'elezione del nuovo Direttore. Il decano provvede altresì a costituire il seggio elettorale composto da tre docenti di ruolo e da lui presieduto.

2. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta, il decano, entro e non oltre i quattordici giorni successivi, provvede ad una nuova convocazione del Consiglio per uno

scrutinio di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto più voti nella prima votazione.

3. Identico procedimento si applica in caso di cessazione anticipata del Direttore dalla carica.

4. Il Direttore eletto è nominato con decreto rettorale.

*Art. 63 - Elezione della Giunta di dipartimento*

1. I componenti elettivi della Giunta di Dipartimento sono eletti dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità definite dal regolamento della Scuola stessa. Il sistema elettorale, definito nel Regolamento generale, deve comunque garantire la rappresentanza di tutte le fasce di docenza.

*Art. 64 - Elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento*

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, e di altre eventuali componenti del Dipartimento sono eletti secondo le modalità definite dal Regolamento di Dipartimento.